

Autorità Idrica Toscana

Firenze, 17 luglio 2024

Al Direttore Generale

Oggetto: **Elezione del Presidente del Consiglio direttivo dell'Autorità Idrica Toscana.**

All'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio direttivo è stato posto il punto in oggetto, in considerazione della cessazione dalle funzioni del Presidente Luca Salvetti, individuato con Deliberazione del Consiglio n. 16/2022 del 25 novembre 2022, per effetto della scadenza, nel giugno scorso, della carica di Sindaco del Comune di Livorno.

Con la presente, nel produrre uno schema di proposta di deliberazione sul punto, si rammentano le disposizioni normative e statutarie che disciplinano l'elezione e l'esercizio della funzione in questione.

Ai sensi della legge regionale n. 69/2011 il Presidente del Consiglio direttivo, che non riveste la qualifica di organo dell'ente ma è chiamato ad assicurarne l'organizzazione e il coordinamento dei lavori (cfr. art. 11 comma 5 L.R. 69/2011), viene eletto dal Consiglio stesso in seno ai propri componenti e, in virtù dell'art. 10 comma 1 dello Statuto dell'ente, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. La medesima norma statutaria aggiunge che, nelle more dell'elezione del presidente, ne assume le funzioni il sindaco del comune componente del consiglio anagraficamente più giovane: ciò accadrà, analogamente a quanto disciplinato dall'art. 4 comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute dell'Assemblea¹, sia nel caso in cui, alla scadenza del triennio, non si sia proceduto alla nuova elezione, che nell'ipotesi, qual è quella in oggetto, in cui il presidente in carica cessi anticipatamente dalle relative funzioni. Si ricorda altresì a tal proposito che la funzione di presidente del Consiglio, al pari di quella di presidente dell'Assemblea dell'Autorità, rappresenta una scelta *intuitu personae* da parte del rispettivo organo e si differenzia quindi dalla funzione di componente dell'organo stesso, che ha invece riguardo al Comune inteso come ente, prescindendo, per la durata dell'organo dell'Autorità, dall'identità del relativo sindaco *pro tempore*².

Relativamente alle modalità di elezione, non è prevista alcuna procedura specifica. Le norme statutarie prevedono che l'elezione debba avvenire con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e che, a parità di voti (e quindi qualora vi fossero più candidature) viene eletto Presidente il componente più giovane per età (art. 10 comma 2 Statuto).

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti

La Responsabile del Servizio Supporto
Organi Collegiali e Direzione
Marisa d'Agostino

(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

¹ L'articolo citato prevede che "il Presidente cessa dalle sue funzioni per scadenza della durata della carica triennale; per dimissioni; per il venir meno, per qualsiasi causa, della sua qualità di componente dell'Assemblea; per revoca da parte dell'Assemblea".

² Una volta nominato, il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, rimane infatti in carica fino alla scadenza dell'Assemblea e ai suoi componenti si applicherà la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, dello Statuto, ossia la norma per cui alla scadenza, anticipata cessazione o decadenza dalla carica di sindaco, subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica per il periodo restante.